



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.28

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 nr.100.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente
BALLARDINI CIRILLO	P	
DAMIOLI ALDO	P	
BONETTI PIERVALENTINO	P	
DAMIOLA MARCO		A g.
DAMIOLI CATERINA	P	
COMINOTTI SIMONE	P	
GOSIO CRISTINA	P	
MENOLFI PIER DAVIDE	P	
DAMIOLA CESARE	P	
GELFI FABIO		A g.
TROLETTI PAOLO		A g.
Totale	8	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott.Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott.Cirillo Ballardini**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Approvazione ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 nr.100.

IL SEGRETARIO COMUNALE illustra l'argomento informando i Consiglieri che il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia delle società a partecipazione pubblica prevedendo l'obbligo per gli enti locali di effettuare la ricognizione straordinaria entro il termine del 30 settembre 2017, alla luce dei parametri previsti dal nuovo T.U. approvato in materia di società a partecipazione pubblica.

La ricognizione deve essere effettuata con provvedimento motivato in cui siano illustrate le ragioni alla base della scelta effettuata dall'Amministrazione.

Illustra sinteticamente i contenuti del Testo Unico con riferimento ai parametri previsti dalla normativa per il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette e indirette, precisando che per il Comune di Cividate le partecipazioni societarie dirette e indirette, sono giustificate dal fatto che esse svolgono servizi di interesse generale (rifiuti, servizio idrico e depurazione, vendita gas ed energia elettrica...) Inoltre segnala che la ricognizione straordinaria viene effettuata alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Testo Unico - D.Lgs. nr.175/2016; ciò comporta che per la società Integra srl viene mantenuta la partecipazione benché la stessa sia stata, a partire dal primo agosto 2017, incorporata nella Società Valle Canonica Servizi Vendite S.p.A. mediante atto notarile di incorporazione per fusione.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente attraverso l'applicativo “Partecipazioni del Portale Tesoro” attualmente utilizzato dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo.

Il sistema relativo alle comunicazioni resterà aperto per l'acquisizione dei dati sino al 31 ottobre 2017. Per gli enti locali il provvedimento di revisione straordinaria del 2017, previsto dal D.Lgs nr.175/2016, modificato dal D.Lgs. nr.100/2017, non è altro che un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione del 2015.

Su questo argomento è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione Autonomie che ha approvato, in data 19 luglio 2017, la deliberazione nr.19 recante le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali,

delle disposizioni di cui all'art.24 del D.Lgs. nr.175/2016". La Sezione delle Autonomie ha precisato che il provvedimento di revisione è obbligatorio e necessario anche se l'ente detiene soltanto partecipazioni di minima entità o non possiede alcuna partecipazione.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla conclusione della ricognizione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

L'art.20 del Decreto prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, sono adottati nel caso in cui in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art.4 ovvero produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale tramite contratto di partenariato, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ed infine servizi di committenza prestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Il Consiglio Comunale, due anni fa, si era espresso in materia approvando con deliberazione nr.3 del 25.05.2015 il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).

Il piano, approvato nel 2015, prevede il mantenimento delle partecipazioni dirette nelle società a partecipazione pubblica quali Valle Canonica Servizi s.r.l., nella Società Fontanoni s.r.l. e in quelle indirette rappresentate da Valle Canonica Servizi Vendite s.p.a. e da Società Integra s.r.l..

Il Segretario segnala che, rispetto al piano approvato nel 2015, la novità è rappresentata dalla costituzione, avvenuta nell'anno 2015, della società Blu Reti Gas srl, società a totale capitale pubblico, facente parte

del Gruppo Consorzio Servizi Valle Camonica, controllata integralmente dalla Valle Camonica Servizi Vendite SpA. Questa società attualmente esercita il Servizio di distribuzione del gas naturale e/gpl, compresa la progettazione, costituzione e sviluppo della rete degli impianti di distribuzione gas in numerosi Comuni della Vallecamonica, mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs nr.164/2000. Attualmente la società esercita il servizio in via transitoria fino al subentro del gestore che sarà selezionato mediante gara pubblica per l'ambito "Brescia 1-Nord Ovest".

Per quanto concerne la società Fontanoni srl, società pubblica partecipata in egual misura dai Comuni di Berzo Inferiore, Bienno e Civate Camuno, nel piano di razionalizzazione del 2015 era stato previsto il mantenimento della partecipazione societaria nonostante vi fosse un parametro non conforme alla normativa rappresentato da un numero di amministratori superiori rispetto a quello dei dipendenti; il Comune di Civate Camuno aveva motivato, in delibera, il mantenimento con il fatto che la società produce utili, ha bassissimi costi di gestione ed una vendita delle quote della società avrebbe potuto determinare un grave pregiudizio al bilancio dell'Ente in quanto la percentuale di royalties che il Comune percepisce entra nel bilancio dell'Ente sotto forma di entrate correnti. Per questo motivo, quindi, si era mantenuta la partecipazione nella società Fontanoni srl.

La società Fontanoni, rispetto a due anni fa, presenta la stessa criticità rappresentata dal numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; a ciò si aggiunga il nuovo parametro del fatturato medio nel triennio che la normativa, nella fattispecie Testo Unico sulle società partecipate, ha previsto in minimo euro 500.000,00.

Prendendo in esame gli ultimi tre esercizi di detta società, si rileva che il fatturato medio del triennio 2015/2013 è inferiore di poco al predetto importo.

Il Segretario spiega, alla luce delle considerazioni sopraesposte, che l'Amministrazione intende mantenere la partecipazione del Comune di Civate Camuno nella società Fontanoni s.r.l., sulla base delle motivazioni fornite nel 2016 ovvero che la società ha costi di gestione particolarmente bassi, non vi sono costi di personale ma vi è solo la figura dell'amministratore unico e, inoltre, l'eventuale cessione delle quote da parte del Comune di Civate Camuno provocherebbe un grave pregiudizio economico al bilancio dell'Ente, nonché sulla base di quanto previsto dall'art.4, comma 1 del TUSP che stabilisce "*sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*" in quanto la Soc. Fontanoni ha per oggetto la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

Per le ragioni esposte, la proposta dell'Amministrazione è di votare a favore della ricognizione straordinaria delle partecipazioni pubbliche con il mantenimento, da parte del Comune di Civate Camuno delle partecipazioni dirette (Valle Camonica Servizi srl e Fontanoni srl) e indirette (Società Valle Camonica Servizi Vendite spa e Società Integra srl).

La decisione del Comune di mantenere le partecipazioni dirette e indirette si colloca, pertanto, in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel 2015 con deliberazione di Consiglio nr.3 del 25.05.2015.

INTERVIENE il Consigliere di minoranza Cesare Damiola il quale, alla luce dell'esposizione sull'argomento da parte del Segretario Comunale, sostiene che c'è poco da dire, si tratta di un argomento tecnico questo, come pure quelli successivi dell'odierna seduta di consiglio. Il Consigliere preannuncia il voto favorevole sull'argomento del proprio Gruppo e anche su quelli successivi. Il Consigliere Damiola coglie l'occasione per esprimere il proprio punto di vista sulla società Fontanoni srl sostenendo che, dalla relazione del Segretario, si evince che il fatturato medio ed il rapporto amministratori-dipendenti sono due parametri critici da cui la normativa imporrebbe l'avvio della procedura di razionalizzazione attraverso cessioni di quote/fusioni. La società Fontanoni ha dato un contributo significativo ai bilanci dei comuni soci attraverso un fatturato annuo attestato sui 400.000 euro. Il fatturato è indubbiamente ancora positivo anche se, in prospettiva, calerà a fronte della prevista riduzione degli incentivi statali ed in particolare dei certificati verdi.

Sarebbe grave che si dovessero prendere decisioni drastiche da parte dei Comuni soci in merito alla presenza all'interno di una società che presenta fatturati positivi.

Al di là del voto favorevole già preannunciato, il Consigliere ci tiene a far mettere a verbale che si faccia di tutto affinché il Comune di Civate mantenga la partecipazione in questa società evitando provvedimenti di dismissione di quote che costituirebbero una grave perdita/pregiudizio per i bilanci degli enti locali che ne fanno parte.

INTERVIENE il Sindaco sostenendo che la Società Fontanoni srl è partecipata in egual misura dai tre Comuni e che le criticità e problematiche derivanti sono le medesime anche per i tre Comuni, di qui la necessità di attivare un incontro con i Sindaci per fare il punto della situazione in merito alle problematiche e criticità alla luce del Testo Unico sulle società partecipate, focalizzando l'attenzione sul fatto che per rispettare i parametri normativi imposti si dovrebbe procedere allo smantellamento della società che ha una gestione sana e non presenta sprechi di danaro pubblico.

Pertanto, paradossalmente, il provvedimento che si dovrebbe attuare rispettando il dato normativo porterebbe a risultati diametralmente opposti rispetto all'interesse pubblico perseguito dalle tre realtà comunali partecipanti all'interno della società.

Conclude sostenendo che, pur nel rispetto delle disposizioni contenute nel T.U. sulle società partecipate, si farà di tutto per uscire da questa situazione e trovare la soluzione per consentire la prosecuzione delle attività da parte della Società che arrecano indubbi benefici per le finanze comunali e che costituiscono attività d'interesse pubblico.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario Comunale e l'intervento del Consigliere Cesare Damiola e del Sindaco;

ESAMINATO il D.Lgs. 19.08.2016, nr.175, emanato in attuazione dell'art.18, Legge 7.08.2015, nr.124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

VISTO che, in base all'art.4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune di Civate Camuno, in qualità di socio, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. nr.50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. nr.50 del 2016;

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”* (art.4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art.5 del Decreto correttivo);

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, il Comune deve effettuare entro il 30 settembre 2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute il 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico), individuando quelle che devono essere alienate (art.24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art.15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art.20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4 del TUSP;

2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art.5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il proseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato;

3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art.20, comma 2, TUSP:

a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art.4 del TUSP;

b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo, cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall'art.26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art.17 del Decreto correttivo);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4, TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che, con deliberazione nr.35 del 29.12.2016, il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche relative allo statuto di Valle Canonica Servizi S.r.l.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità con i criteri sopra indicati, secondo quanto specificato negli allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, nr.190, con delibera di G.M. nr.14 del 30.03.2016, di cui l'atto ricognitivo costituisce l'aggiornamento ai sensi dell'art.24, comma 2, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A e B, che contengono l'analisi di dettaglio della situazione per ciascuna partecipazione detenuta;

PRESO ATTO che, come emerge dagli allegati suindicati, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune socio sono le seguenti:

DIRETTE

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata allo 0,2431% dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale;
- Fontanoni s.r.l. partecipata al 33,33% dall'ente, affidataria diretta della produzione e commercializzazione di energia elettrica;

INDIRETTE

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata allo 0,1150% dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale tramite Consorzio Servizi Valle Camonica;
- Blue Reti Gas S.r.l., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che svolge l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali;
- Integra S.r.l., attualmente controllata con il 100% da Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., la quale gestisce il servizio di teleriscaldamento e fornisce energia termica (calore) agli utenti finali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Civate Camuno, esistono le condizioni per il loro mantenimento, per le motivazioni illustrate negli allegati A e B;

DATO ATTO che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. e), D.Lgs. nr.267/2000, e dell'art.10 TUSP;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli nr.8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Civate Camuno, come risultano negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di prendere atto che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (approvato con D.Lgs. 175/2016), per le motivazioni illustrate negli allegati A e B;
3. Di incaricare i competenti Uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per attuare quanto deliberato;
4. Di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art.17 D.L. nr.90/2014, e s.m.i., convertito in Legge 11.08.2014, nr.114, con le modalità stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art.17, comma 4;
6. Di inviare copia della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
7. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile;
9. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. nr.267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott.Cirillo Ballardini

IL CONSIGLIERE
Sig.Aldo Damioli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 30 ottobre 2017, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 30.10.2017

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle sue forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 30 ottobre 2017.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli